



# COMUNE DI PERTUSIO

- PROVINCIA DI TORINO -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16

17/05/2014

### OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ( IMU). ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CRESTO Antonio - Sindaco	Sì
2. NEGRO FRER Luciano - Consigliere	Sì
3. POMATTO Antonio - Consigliere	Sì
4. BOERO Paolo - Consigliere	Sì
5. RIVA Angelo - Consigliere	Sì
6. VERCELLINO Luigi - Consigliere	Sì
7. POMATTO Piero - Consigliere	Sì
8. RONCHI Querino Gilberto - Consigliere	Sì
9. CAREZANA Anna - Consigliere	Giust.
10. BERTELLA Valeria - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CRESTO Antonio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

UDITA la relazione del Sindaco in merito all'argomento in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese ( per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 ;

Votanti n. 9 ( TUTTI I PRESENTI ) ;

Astenuti n. 2 ( BERTELLA - RONCHI );

Voti favorevoli n. 7 ;

Voti contrari n. 0 ;

VISTO l' esito della votazione;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

- DI APPROVARE l' allegata proposta di deliberazione con oggetto:

“ DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ( IMU). ANNO 2014. ”.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9;

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ( IMU). ANNO 2014.</b>
--

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria precedente deliberazione n. 15 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 29 aprile 2014, che stabilisce che *“Per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,00 per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 7,6 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi)
- ALIQUOTA 7,6 per mille  
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

#### DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014 :

- ALIQUOTA 4,00 per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 7,6 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi)
- ALIQUOTA 7,6 per mille  
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

d) l'unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00= come disposto dall'art. 1 comma 707, del Legge 27.12.2013 n. 147, nonché in caso di più unità immobiliari predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A condizione che i parenti in linea retta siano residenti e dimorino abitualmente nel Comune di Pertusio. L'uso gratuito verrà concesso dietro presentazione di idonea domanda con decorrenza dalla data di accettazione da parte del Comune di Pertusio una volta espletati i controlli previsti dalla legge in materia di residenza.

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con propria deliberazione n. 15;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

In originale firmato

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to:CRESTO Antonio

Il Segretario comunale  
F.to: Dott. Luigi CUNTI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num. **184** Reg. Albo On-Line

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, attesta che la presente deliberazione n. **16 / 2014** viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal **21/05/2014**, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, contestualmente, viene trasmessa ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-  
Contabile  
F.to : Rag. Lorena MADDIO

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. Luigi CUNTI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pertusio, 21/05/2014

Il Segretario Comunale  
Dott. Luigi CUNTI

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nel sito *web* istituzionale di questo Comune il primo giorno di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 17-mag-2014 (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

ESEGUIBILITA':

1- Immediata

2 - Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario comunale  
F.to:Dott. Luigi CUNTI